



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Belluno,

INTESA

**PER LA LEGALITA' E LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI
INFILTRAZIONE CRIMINALE**

TRA

LA PREFETTURA DI BELLUNO

E

L'AZIENDA ULSS n. 1 DOLOMITI

Ally

Adm



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

La Prefettura di Belluno, nella persona del Prefetto Adriana Cogode,
la Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, nella persona del Direttore Generale Adriano Rasi Caldogno,

PREMESSO CHE

la crescente tendenza delle organizzazioni criminali mafiose ad affermare la propria presenza nel territorio del Veneto, comprovata anche dalle recenti inchieste giudiziarie, richiede l'innalzamento della soglia di attenzione da parte di tutte le istituzioni, con l'adozione di iniziative ed interventi preventivi, preordinati ad impedire eventuali infiltrazioni nell'economia legale;

è, quindi, volontà delle parti firmatarie del presente documento assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'economia, esercitando appieno – ciascuno per la parte di rispettiva competenza – i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalle leggi vigenti;

è stato riscontrato che spesso l'infiltrazione mafiosa tende ad annidarsi in particolari settori di attività che si pongono a valle dell'aggiudicazione, come quelli legati al ciclo degli inerti ed ai pubblici appalti;

con direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernente “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”, è stato posto l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità che impegnino le stazioni appaltanti ad estendere la richiesta delle verifiche antimafia a tutti i contratti esclusi per limiti di valore (cosiddetti sottosoglia) ovvero a tutte quelle attività che, nell'ambito dei contratti soprasoglia, finiscono per essere di fatto esenti da ogni forma di controllo in quanto assegnate in forme diverse da quelle del subappalto e assimilati, per le quali non è prevista alcuna forma di controllo antimafia;

nel corso degli anni l'esperienza dei Protocolli di legalità fra Prefetture ed Enti ha affermato e consolidato l'utilità ed incisività di tali strumenti pattizi quale mezzo in grado di innalzare il livello di efficacia dell'attività di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali, avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti;

in data 15 luglio 2014 è stato sottoscritto un Protocollo di Intesa tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica e che, in esito a tale protocollo, sono state diramate apposite Linee Guida in data 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015;

VISTI

Cogode
Rasi



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici a lavori, servizi e forniture"*;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.38, recante *"Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/GAI del Consiglio dell'UE, datato 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"*, che ha novellato l'art.2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

il decreto del Ministro dell'Interno 15 agosto 2017, recante *"Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di Polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia "*, che riconosce la competenza dell'Arma dei Carabinieri nel settore della tutela del lavoro;

la legge 17 ottobre 2017, n.161, recante *"Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate "*;

il decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n.132, recante: *"Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell 'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata"*, con riferimento all'art.25 (*Sanzioni in materia di subappalti illeciti*) che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto.

CONSIDERATO CHE

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato per 6 mesi lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgere di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 sono state adottate "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" e con successivi Decreti legge e DPCM sono state previste numerose incisive misure volte a contrastare la diffusione del virus prevedendo anche la sospensione di attività produttive industriali e commerciali;

Cef *Idm* ³



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

al fine di sostenere l'economia e contenere più gravi ripercussioni su imprese e nuclei familiari, il Governo ha adottato interventi strutturali e di sostegno in favore di famiglie, delle attività imprenditoriali e del settore pubblico con l'impiego di ingenti risorse pubbliche;

il Ministro dell'Interno, con direttiva ai Prefetti n. 23850 del 10 aprile 2020, ha evidenziato come i fenomeni di disagio correlati a possibili difficoltà della ripresa economica possano determinare l'insorgere di condizioni favorevoli per un'espansione degli interessi illeciti e criminali, con il rischio che la carenza di liquidità possa rappresentare una ulteriore occasione per l'ingresso di capitali di provenienza illecita nei settori produttivi e nell'economia legale, anche nei contesti economicamente più progrediti;

con la stessa direttiva il Ministro dell'Interno invita i Prefetti, al fine di garantire l'economia legale, a rafforzare le azioni di monitoraggio e di prevenzione a salvaguardia dell'economia legale attraverso iniziative strategiche da attivare sinergicamente, dedicando anche un focus a talune filiere del mondo imprenditoriale e, tra queste alle infrastrutture sanitarie;

è stato riscontrato come spesso nel settore degli appalti pubblici, ancorché di valore relativamente modesto o corrispondente agli appalti "sottosoglia", si possano annidare tentativi di infiltrazione malavitosa, anche al fine di porre in essere operazioni di riciclaggio dei proventi derivanti da attività criminose;

RITENUTO

pertanto che la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nei settori suindicati possa meglio essere perseguito mediante sottoscrizione tra la ULSS n. 1 Dolomiti e la Prefettura di Belluno della presente **"Intesa per la legalità"** finalizzata alle attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, in particolare attraverso l'estensione delle cautele antimafia - nella forma più rigorosa delle "informazioni" del Prefetto - all'intera filiera degli appalti di lavori pubblici sottosoglia, in base al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011 e sue modifiche ed integrazioni, e alle nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 136/2010 nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nell'esecuzione di opere, tramite il Gruppo Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento"*.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO:

Art. 1

(Finalità)



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Le parti convengono di procedere alla sottoscrizione della presente Intesa per la legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore dei lavori pubblici affidati dalla ULSS n. 1 Dolomiti, si pone l'obiettivo di:

- incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa nel settore degli affidamenti pubblici di contratti di appalti di lavori e relative filiere e sub appalti;
- vigilare sulla sicurezza nei cantieri e sulla tutela del lavoro in tutte le sue forme, nell'ambito dei lavori pubblici;

Art. 2

(Ambito soggettivo di applicazione)

Il Direttore Generale della ULSS n. 1 Dolomiti si impegna a dare corso alle misure disposte con il presente atto, assumendo i conseguenti provvedimenti interni per la corretta attuazione delle procedure previste.

Art. 3

(Azioni a tutela della legalità nel settore dei pubblici appalti)

Ai fini del rafforzamento del sistema di cautele volto a prevenire possibili infiltrazioni criminali nel settore dei lavori pubblici, e tenuto conto delle modifiche legislative introdotte in materia di documentazione antimafia la Prefettura e la ULSS n. 1 Dolomiti si impegnano ad estendere come segue i controlli e le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

- a) relativamente ai settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa ed elencati all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012 (per i quali il DPCM 24 novembre 2016, prevede che la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati, ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nella "white list"), la ULSS n. 1 Dolomiti si impegna ad inserire nei bandi e contratti apposita clausola che impone alle ditte contraenti di comprovare l'iscrizione o la relativa richiesta nei suddetti elenchi già all'atto della partecipazione alla gara o ad altro procedimento di scelta del contraente. Analoga prova di avvenuta iscrizione o relativa istanza nei suddetti elenchi dovrà essere richiesta, a cura della ditta aggiudicataria, nei confronti di ogni subcontraente o fornitore di tutto il processo di filiera;
- b) al di fuori dei settori di attività indicati al punto precedente, la ULSS n. 1 Dolomiti – in deroga alle soglie di valore previste dalla normativa vigente – si impegna a richiedere l'informazione antimafia ex artt. 84 e 91 D. Lgs. 159/2011, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.):
 - b1) per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro;
 - b2) per i subappalti e subcontratti di lavori di importo superiore a 50.000,00 euro.

Cy *Adi* ⁵



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Art. 4

(Informative antimafia)

Esperate le procedure di gara, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all'autorizzazione dei subcontratti, la ULSS n. 1 Dolomiti comunicherà tempestivamente alla Prefettura, tramite B.D.N.A., ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o a cui intende subappaltare, acquisendo dette informazioni da una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Per i termini di rilascio delle informazioni si richiama l'art. 92 del D.lgs.159/2011.

Qualora la Prefettura accerti la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e conseguentemente adotti un provvedimento interdittivo antimafia, la ULSS n. 1 Dolomiti non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero annullerà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, ovvero - se già rilasciata - intimerà all'appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

Qualora la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, si procederà come previsto dagli artt. 92 e 94 del suddetto decreto.

Art. 5

(Clausole)

In aderenza a quanto previsto dalle linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica, la ULSS n. 1 Dolomiti si impegna a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola nr. 1: *"Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;"*

b) Clausola nr. 2: *"la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei*



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della ULSS n. 1 Dolomiti della volontà di avvalersi, della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alla condizione di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

Inoltre, allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui alla presente Intesa nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato dovrà essere previsto:

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai lavori, alle forniture ed ai servizi di cui ai settori di attività a rischio precedentemente indicati nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Inoltre nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione sarà prevista la seguente ulteriore clausola:

- clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

Art. 6

(Monitoraggio)

Coly *Adin* 7



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

La ULSS n. 1 Dolomiti istituirà una banca dati delle imprese aggiudicatrici di contratti di appalto e delle imprese sub-appaltatrici per lavori di importo superiore a 50.000,00 euro, con l'indicazione dei dati identificativi delle ditte e la trasmetterà periodicamente (ogni 60 giorni) in formato elettronico alla Prefettura.

Oltre le informazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui alla presente Intesa attraverso accessi mirati del Gruppo Interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 21.03.2017, concernente *"Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento"*.

Art. 7

(Sicurezza sul lavoro)

L'ULSS n. 1 Dolomiti si impegna affinché l'affidamento di ciascun appalto tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della L. 136/2010 richiamandone nei bandi di gara l'obbligo, all'osservanza rigorosa della predetta normativa e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni l'ULSS n. 1 Dolomiti risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Art. 8

(Flussi finanziari)

Allo scopo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari nell'ambito dei rapporti contrattuali connessi con l'esecuzione dei lavori, per prevenire eventuali fenomeni di riciclaggio, l'ULSS n. 1 Dolomiti è chiamata al rispetto delle disposizioni normative contenute nell'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari". Essa, pertanto, è tenuta ad inserire nei contratti di appalto o di concessione o nei capitolati, l'obbligo a carico dell'appaltatore o del concessionario di effettuare i pagamenti relativi all'esecuzione del contratto di appalto o della concessione esclusivamente per il tramite di intermediari di cui all'art. 3 della legge citata. La ULSS n. 1 Dolomiti provvederà, altresì



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

a verificare l'inserimento da parte delle imprese appaltatrici o concessionarie nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontratti di analoga clausola.

In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o subcontratto.

Per i contratti già in essere, la tracciabilità dei flussi finanziari potrà in ogni caso essere assicurata, previa intesa con le imprese aggiudicatrici.

Art. 9

(Efficacia giuridica dell'Intesa per la Legalità)

Al fine di assicurare l'obbligatorietà del rispetto delle clausole indicate della presente Intesa la ULSS n. 1 Dolomiti ne curerà l'inserimento nei bandi, prevedendone di conseguenza l'inclusione in tutti i contratti di appalto di lavori.

In particolare l'ULSS n. 1 Dolomiti riporterà nei contratti le clausole elencate in allegato alla presente Intesa, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto.

La presente Intesa ha la durata di due anni decorrenti dal giorno della sottoscrizione ed è rinnovabile anche tacitamente.

Belluno, 3 luglio 2020

LE PARTI

Il Prefetto di Belluno

Adriana Cogode

Il Direttore Generale della ULSS n. 1 Dolomiti

Adriano Rasi Caldogno



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

ALLEGATO

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 3 luglio 2020 con la Prefettura di Belluno, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/belluno/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

col *[firma]*



Prefettura di Belluno

REGIONE DEL VENETO



ULSS 1
DOLOMITI

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 in relazione agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

Colli 11

